

Direttive ai custodi relativamente alle bozze di decreto di trasferimento e alle richieste di pagamento da parte dei soggetti utilmente collocati nel reparto

A – Bozza di decreto di trasferimento

1) I custodi sono invitati a predisporre la bozza del decreto di trasferimento esclusivamente utilizzando i modelli predisposti dall'ufficio e messi a disposizione sul sito internet del Tribunale (www.tribunaledibolzano.net - reparto modulistica), compilando debitamente le parti contrassegnate con xxx, in particolare,

- per quanto riguarda l'indicazione dell'acquirente, si invita a riportare: a) in caso di acquirente persona fisica: nome e cognome, luogo e data di nascita dell'acquirente; b) in caso di acquirente persona giuridica: denominazione e sede della persona giuridica, senza ulteriori indicazioni;

- per quanto riguarda le cancellazioni di aggravii, si invita ad indicare il G.N. dell'ipoteca o del sequestro conservativo o del pignoramento da cancellare

- o con il numero e la data: ad esempio G.N. 1615 del 3.1.2000

- oppure con il numero e l'anno: ad esempio G.N. 1615/2000

senza ulteriori indicazioni;

- nel caso in cui il debitore esecutato sia stato dichiarato fallito, sarà da inserire anche la cancellazione dell'annotazione della sentenza di fallimento, qualora tale sentenza sia stata annotata.

2) I custodi sono invitati a trasmettere la bozza del decreto di trasferimento tramite posta elettronica sia alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari sia direttamente all'indirizzo di posta elettronica del giudice competente per l'esecuzione (per ogni giudice l'indirizzo si ricava come segue: nome.cognome@giustizia.it).

B- Richieste di pagamento da parte dei soggetti utilmente collocati nel riparto

1) I custodi sono invitati ad acquisire da ciascuno dei soggetti utilmente collocati nella bozza di progetto di distribuzione la richiesta di pagamento compilata utilizzando il modulo predisposto dall'ufficio e messo a disposizione sul sito internet del Tribunale.

2) Si invitano i custodi a predisporre un fascicoletto, da depositare tempestivamente per l'udienza di discussione del progetto di distribuzione, che contenga:

a) la bozza del progetto di distribuzione, redatta secondo il modello messo a disposizione sul sito internet del Tribunale, in cui a ciascuno dei soggetti utilmente collocati nel progetto di distribuzione dovrà essere assegnato un numero progressivo (1, 2, 3, eccetera);

b) le richieste di pagamento compilate dai soggetti utilmente collocati in riparto ordinate con lo stesso numero progressivo che è assegnato al predetto soggetto nella bozza di progetto di distribuzione.

3) Allo scopo di evitare che la richiesta di pagamento rimanga temporaneamente inevasa per irregolarità nella sua compilazione, si invitano i custodi a controllare quanto segue:

- la richiesta di pagamento può essere firmata dalla parte personalmente ovvero da un suo procuratore (normalmente l'avvocato che difende la parte in giudizio);

- nel caso in cui la richiesta di pagamento sia firmata dalla parte personalmente, è necessario che la sottoscrizione sia autenticata (anche dall'avvocato che difende la parte in giudizio). Se la parte è una persona giuridica (società, banca, ecc.) è necessario che la persona che sottoscrive la richiesta di pagamento, se diversa da quella indicata come rappresentante legale della parte nell'atto di pignoramento o nell'atto di intervento, giustifichi i propri poteri rappresentativi, tramite deposito di un certificato della camera di commercio;

- nel caso in cui la richiesta di pagamento sia firmata dall'avvocato che difende la parte in giudizio, è necessario che l'avvocato sia munito di procura all'incasso e che la documenti;
- nel caso in cui la richiesta di pagamento sia firmata dall'avvocato che difende la parte in giudizio e l'avvocato chieda che l'importo sia versato su un conto intestato alla parte stessa, non è necessario che l'avvocato sia munito di procura all'incasso, è però necessario che l'avvocato dimostri e documenti che il conto è effettivamente intestato alla parte.

Bolzano, 30.11.2009

Il giudice dell'esecuzione

dott. Michele Paparella